



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA  
Sezione Controversie di Lavoro

La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

- Fabrizio Riga                      Presidente
- Anna Maria Tracanna          Consigliera
- Emanuela Vitello                Consigliera relatrice

All'esito dell'udienza del 25.1.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di secondo grado iscritta al n. 259 dell'anno 2023 e vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. BONANNI EZIO giusta procura  
in atti;

APPELLANTE

E

MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso ex lege dall'Avv. AVVOCATURA  
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA;

APPELLATA/O

Oggetto: impugnazione della sentenza n. 17/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il  
20/01/2023

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 13/06/2023 il [REDACTED] ha impugnato la sentenza del  
Tribunale di Pescara che ha respinto la domanda con la quale egli chiedeva i benefici di cui  
alla l. n 466/1980 art. 6 e DPR n. 243/2006 in quanto figlio a carico del sig. Raffaele  
Acquafredda, riconosciuto dal Ministero della Difesa come equiparato a Vittima del Dovere

perché il quadro patologico che ha portato al suo decesso, in data 1.10.2012, è stato riconosciuto come riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione in cui ha operato.

Il Tribunale ha rilevato che il sig. [redacted] non potesse ritenersi a carico del defunto, poiché dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2012 risultavano percepiti redditi per circa 5.000 euro, mentre ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUIR il familiare è considerato a carico se possiede un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero se di età non superiore a 24 anni se possiede un reddito non superiore ai 4.000,00 euro.

Il sig. Acquafredda ha censurato la sentenza evidenziando che la stessa avrebbe dovuto tenere conto dei redditi dell'appellante alla data del decesso del padre, che sarebbero stati pari ad euro 2.559,93, mentre il maggior reddito (altri 2.300 euro circa) sarebbe riferibile al periodo successivo.

L'appellato ministero ha contestato tale ricostruzione, evidenziando come il calcolo del reddito personale annuo percepito debba inevitabilmente basarsi sull'intero anno di riferimento e non sia possibile introdurre parametri arbitrari e senza alcuna base normativa che vadano a frazionare i redditi percepiti per eludere il parametro tassativamente individuato dalla legge. Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello.

L'appello è fondato.

L'appellante, che al momento del decesso del padre aveva 23 anni, ha, fin dal primo grado, fornito elementi dai quali poter desumere che parte del complessivo reddito nel 2013 sia stato guadagnato successivamente al decesso del padre. In particolare dal CUD elaborato dalla società Plurima risulta che egli ha lavorato in forza di contratto di co.co.co. dal 10/7/2012 al 31/12/2012 per un compenso 3.333,15 euro. Conseguentemente si può desumere che oltre la metà della prestazione è stata resa nel periodo successivo al decesso del padre: detraendo la metà del compenso corrisposto per tale contratto dalla somma complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2012 si arriva dunque ad un valore inferiore ai 4.000 euro, soglia rilevante considerata l'età dell'appellante nel periodo considerato.

Tale circostanza è avvalorata dalle buste paga e dal contratto prodotti in appello, ed acquisibili comunque d'ufficio considerato il principio di prova già fornito dall'appellante mediante il CUD. A ben vedere dalle buste paga della Plurima risulta che per i mesi da ottobre a dicembre 2012 il sig. Acquafredda ha percepito la somma di euro 2.542 euro, dunque la maggior parte

del reddito in relazione a tale contratto di co.co.co. è stato prodotto successivamente al decesso del padre, con la conseguenza che al momento del decesso il sig. Acquafredda rientrava nei limiti di reddito rilevanti per la vivenza a carico.

Non può essere accolta la tesi del Ministero secondo cui il reddito da considerare sarebbe quello per l'intero anno solare in corso al momento del decesso, anziché quello prodotto sino al momento del decesso (ovvero il reddito dell'anno precedente), poiché la legge fa riferimento per i figli al requisito della vivenza a carico, che non può che essere riferita ad un momento antecedente al decesso (art. 6 n. 1 l. n. 466/1980), mentre – contrariamente a quanto argomentato dal ministero – sarebbe arbitrario introdurre un criterio non previsto dalla legge che tenga conto anche dei redditi maturati successivamente al decesso.

Deve quindi essere accolta la domanda del sig. Acquafredda, in riforma della sentenza impugnata.

Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ex DM 55/2014 e successive modifiche.

#### PQM

- accerta il diritto di [redacted] alla percezione dei benefici economici previsti dal D.P.R. n. 243/2006, in qualità di figlio a carico del sig. Acquafredda Raffaele al momento del decesso di quest'ultimo (1.10.2012);
- condanna il Ministero della Difesa alla corresponsione in favore del Sig. [redacted] [redacted] dei relativi importi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi;
- condanna il Ministero della Difesa alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi € 3.291, oltre spese generali, IVA e CPA, e del grado di appello, che liquida in complessivi 3.473,00 oltre spese generali, IVA e CPA;

La Consigliera est.

Emanuela Vitello

Il Presidente  
Fabrizio Riga

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]